ALLEGATO B
all'atto n. 46960 di rep
n. 17681 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la Società per azioni denominata "A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.", in forma abbreviata "A.P.M. Spa".

Art. 2

SEDE

La Società ha sede in Macerata.

Con deliberazione dell'organo di amministrazione la sede legale potrà essere trasferita in Italia e potranno essere istituiti o soppressi uffici, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie in Italia.

Art. 3

DURATA

La durata delle Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei Soci.

Art. 4

OGGETTO

La società ha come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle sotto indicate attività:

- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

In particolare, la società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- servizio idrico integrato;
- produzione, trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione del gas;
- esercizio dei trasporti pubblici, urbani ed extraurbani, scolastici ed altri servizi specifici, autonoleggio da rimessa nonché manutenzione degli automezzi adibiti al servizio;
- realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi;
- realizzazione e gestione degli impianti e delle reti della pubblica illuminazione, gestione delle lampade votive e servizi cimiteriali;
- realizzazione ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica luminosa e di strumenti di gestione e controllo del traffico;
- servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- acquisto, preparazione e commercializzazione di farmaci, medicinali e prodotti di laboratorio;
- acquisto, commercializzazione e prestazione di servizi e di prodotti parafarmaceutici, sanitari, o.t.c., omeopatici, cosmetici, prodotti di erboristeria e quant'altro attinente alla tutela e alla conservazione della salute;
- formazione, aggiornamento e sviluppo professionale dei propri collaboratori;
- servizi pubblici, sportivi e di interesse turistico;
- gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità, su impianti sia fissi che mobili, ivi compresa l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rendicontazione del relativo tributo e quella di liquidazione, accertamento, riscossione e rendicontazione di altri tributi, imposte o entrate di enti locali;

- trattamento biologico dei fanghi di depurazione e più in generale altre operazioni di gestione dei rifiuti da depurazione ivi compreso lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;
- la produzione, gestione e fornitura di altri servizi di interesse generale e di interesse economico generale.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione di opere o impianti necessari.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere, nei limiti della vigente normativa, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ad esso connessa e/o ritenuta necessaria o utile.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, aziende ed Enti anche pubblici o loro Associazioni, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di Enti o Società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

La società opera in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione

ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro diciassettemilioni-novecentonovantamilasettecento (17.990.700) diviso in centosettantanovemilaseicentosette (179.907) azioni ordinarie del valore nominale di Euro cento (100,00) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6

PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

La società si qualifica "in house" ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale concernente la materia.

Le amministrazioni socie esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dalle amministrazioni socie.

Le azioni sono cedibili solo ad amministrazioni pubbliche, a società a partecipazione totalmente pubblica o a privati, a condizione che la partecipazione di questi ultimi sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Oltre che con la specifica disciplina di cui all'art. 35, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

I rapporti tra la società e i soci pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi da apposite convenzioni o contratti di servizio.

Art. 7

AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

La maggioranza assoluta del capitale sociale deve risultare intestata al Comune di Macerata.

Alla società possono partecipare enti pubblici con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

A questi effetti sono considerate degli Enti pubblici le quote di capitale sociale intestate a società per azioni partecipate interamente dagli Enti stessi a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 8

DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili a condizione che non venga mutata la

qualificazione giuridica "in house" della società.

Al Socio Comune di Macerata spetta il diritto di prelazione sulle azioni della società da qualunque altro socio alienante per cui gli altri Soci che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione all'organo di amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente modalità di vendita e prezzo; l'organo di amministrazione informa a sua volta il Comune di Macerata. Entro novanta giorni da tale ultima comunicazione, il Comune di Macerata deve informare per iscritto l'organo di amministrazione sulla sua volontà di acquisto.

Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 9

RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 10

VINCOLI SULLE AZIONI

Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione e i vincoli reali sulle azioni sono regolati dalle norme del Codice civile.

Art. 11

OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. La Società può inoltre emettere obbligazioni convertibili.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Art. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 14

ASSEMBLEE DI SECONDO CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Art. 15

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16

ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL QUORUM

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con

l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piú di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 18

LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBEE ED A VOTARE

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno cinque giorni prima della dalla data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Gli azionisti hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi depositati presso la sede sociale o presso banche indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 19

RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria

legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art. 20

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi,

le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 21

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 22 del presente statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso

in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

Art. 22

MODALITA' DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 18 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il

quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

TITOLO IV

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

L'amministratore unico è nominato dall'Assemblea.

In caso di consiglio di amministrazione, il Comune di Macerata nomina un numero

di componenti, compreso il Presidente, pari al totale meno uno; quest'ultimo viene nominato dagli altri soci.

La nomina da parte del Comune di Macerata può avvenire anche ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

L'organo di amministrazione dura in carica massimo per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, garantendo l'equilibrio di genere.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 24

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione può nominare un segretario che, nel caso di organo collegiale, può essere membro del Consiglio di amministrazione.

L'organo di amministrazione svolge l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto. In particolare non può:

a) rilasciare fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi per un valore superiore ad un decimo del capitale sociale;

b) assumere mutui o obbligazioni per realizzare investimenti in genere per un valore superiore ad un quinto del capitale sociale per ogni singola transazione, ad esclusione di quelli previsti da apposite convenzioni;

c) acquistare o cedere partecipazioni in società esistenti o da costituire per un valore superiore ad un decimo del capitale sociale.

d) acquistare, vendere o permutare beni immobili di valore superiore ad un decimo del capitale sociale.

e) compiere qualunque atto che abbia un valore superiore ad un decimo del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà con apposita procura, delegare singoli atti o categorie di atti e di affari di propria competenza, al Direttore Generale ed ai dipendenti dell'Azienda responsabili di servizio.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- piani operativi annuali, piani di investimento;
- assunzione di personale a tempo indeterminato;
- predisposizione e modifica di contratti di servizio, fideiussioni e prestazioni di garanzie per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), per ogni singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;

- compravendita e permuta di beni immobili per ogni singolo immobile;
- assunzione di mutui.

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove.

In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o dal collegio sindacale, mediante avviso di convocazione spedito mediante fax, telegramma o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul

libro delle adunanze firmato dall'amministratore unico o, in caso di amministrazione collegiale, da chi ha presieduto il consiglio e dal Segretario.

Art. 26

COMPENSI E RIMBORSI

Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti all'amministratore unico o ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 27

RAPPRESENTANZA LEGALE

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente, se eletto e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.

Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 28

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e provvedere alla

organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive del Consiglio e sotto la sorveglianza del Presidente.

Il Direttore Generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

TITOLO VI

I SINDACI

Art. 29

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo ed uno supplente spettano al Comune di Macerata a sensi degli art. 2449 del Codice Civile.

La nomina viene effettuata assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere.

L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dai parametri ministeriali ove vigenti.

La revisione legale dei conti della società non può essere affidata al collegio sindacale ed è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero, da una società di revisione legale.

L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale, ovvero, alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 30

BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 31

UTILI

Gli utili netti che risultano dal bilancio approvato, sono destinati:

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;
- il 15% a riserva statutaria, **fino al raggiungimento di un limite all'ammontare pari al 5% del capitale sociale. La riserva statutaria è utilizzabile per la copertura delle perdite o per l'aumento del capitale sociale;**
- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.

In fase di prima applicazione l'importo della riserva statutaria eccedente rispetto al limite individuato è disponibile e distribuibile previa approvazione dell'assemblea.;

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 32

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità

della liquidazione.

Art. 33

CONTROLLO ANALOGO

Per il servizio idrico integrato le modalità del controllo analogo congiunto nei confronti della società da parte degli enti soci sono disciplinate in apposita convenzione tra enti.

Al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, informazioni, report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci.

Ogni volta che sia ritenuto necessario e, comunque, almeno due volte l'anno, l'Amministratore unico o il Presidente, nel caso di amministrazione collegiale, e il Direttore Generale forniscono apposita relazione in merito alla gestione dei servizi svolti, nonché sull'andamento generale della società e sulle strategie adottate.

L'organo amministrativo, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di informazioni che vengano richieste, al fine di consentire il completo controllo anche da parte del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società.

L'organo amministrativo è chiamato a tener conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento.

Il collegio sindacale e il revisore legale sono tenuti a segnalare eventuali scostamenti tra i provvedimenti adottati dal consiglio comunale e le azioni poste in essere dall'organo amministrativo.

Gli enti soci ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società.

La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca

degli amministratori.

L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo, di direttiva e di controllo espressi ai fini del controllo analogo.

Art. 36

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

